



SCHOOL BONUS: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo - In vigore dal 24 maggio 2015

Con decreto del *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca* di concerto con il *Ministro dell'Economia e delle finanze*, in vigore dal 24 Maggio u.s., sono state fornite le disposizioni attuative del c.d. "**school bonus**" di cui all'art. 1, commi 145-150 della L. 107/2015.

Il credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate in ciascuno dei 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2015 (2016 e 2017, per i soggetti "solari") e al 50% di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017 (2018), spetta ai soggetti che erogano liberalità destinate agli investimenti in favore di tutti gli Istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

Per **Istituti del sistema nazionale** di istruzione si intendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.

I **soggetti beneficiari del bonus** sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito d'impresa, a condizione che le somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626 "Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di.....", appartenente al capo XIII dell'entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.

I versamenti devono essere distintamente effettuati a favore di ciascuna Istituzione scolastica beneficiaria, indicando nella "causale", nell'esatto ordine sotto riportato:

- il codice fiscale delle Istituzioni scolastiche;
- il codice della finalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione, scelto tra i seguenti: C1 (realizzazione di nuove strutture scolastiche) - C2 (manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti) - C3 (sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti)
- il codice fiscale delle persone fisiche/enti non commerciali/soggetti imprese

Riferimenti di norma e prassi:

- D.M. 8/04/2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (G.U. n. 119 del 23/05/2016), in vigore dal 24/05/2016
- Art. 1, c. 145/150 della L. 13/07/2015, n. 107, così come modificata dall'art. 1, c. 231, lett.a) della L. 28/12/2015, n. 208
- Circolare n. 20/E del 18/05/2016 dell'Agenzia delle Entrate

INDICAZIONI OPERATIVE

Con decreto del *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca* di concerto con il *Ministro dell'Economia e delle finanze*, in vigore dal 24/05/2016, sono state fornite le disposizioni attuative del c.d. "**school bonus**" di cui all'art. 1, commi 145-150 della L. 107/2015.

Nel decreto sono, in particolare, trattati i seguenti aspetti.

IN COSA CONSISTE LO SCHOOL BONUS

Il credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate in ciascuno dei 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2015 (2016 e 2017, per i soggetti "solari") e al 50% di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017 (2018), spetta ai soggetti che erogano liberalità destinate agli investimenti in favore di tutti gli Istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti. Le spese sono ammesse al credito d'imposta nel limite di importo massimo di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta di vigenza dell'agevolazione.

Per **Istituti del sistema nazionale** di istruzione si intendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.

SOGGETTI BENEFICIARI DELLO SCHOOL BONUS E MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA LIBERALITA'

I soggetti beneficiari del bonus sono le **persone fisiche**, gli **enti non commerciali** e i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, a condizione che versino le somme all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626 "Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di.....", appartenente al capo XIII dell'entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.

I versamenti devono essere distintamente effettuati a favore di ciascuna Istituzione scolastica beneficiaria, indicando nella "causale", nell'esatto ordine sotto riportato:

- il codice fiscale delle Istituzioni scolastiche beneficiarie
- il codice della finalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione, scelto tra i seguenti: **C1** (realizzazione di nuove strutture scolastiche) - **C2** (manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti) - **C3** (sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti)
- il codice fiscale delle persone fisiche/enti non commerciali/soggetti imprese

Le somme versate in entrata sono poi riassegnate al capitolo n. 1260.

MODALITA' DI UTILIZZO DELLO SCHOOL BONUS E ASPETTI FISCALI

Per tutti i soggetti, il credito d'imposta è ripartito in **3 quote annuali di pari importo** e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono erogate le liberalità. La quota annua non utilizzata può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale. Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

Entrando nello specifico della natura dei soggetti beneficiari del bonus, occorre fare le seguenti distinzioni:

Soggetti titolari di reddito d'impresa

Il bonus:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/97), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali
- non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP
- soggiace agli ordinari limiti di fruibilità di 250.000 euro
- per quanto riguarda il limite generale di compensazione di 700.000 euro vale quanto precisato nella risoluzione n. 9/DF del 3/04/2008
- non si applica il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro

Persone fisiche "private " e Enti non commerciali

Il bonus è fruibile direttamente in dichiarazione dei redditi al fine del versamento delle relative imposte.